

Allegato A

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NUOVO CIRCOLO DEI LETTORI DI MILANO - A.P.S.

Titolo I - Disposizioni Generali

Art. 1 Costituzione, sede e durata

È costituita ai sensi dell'Art. 36 del codice civile l'associazione non riconosciuta avente le caratteristiche dell'associazione di promozione sociale ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 denominata "Associazione Nuovo Circolo dei Lettori di Milano - APS", con sede legale in Milano, via Monte Napoleone 20, ("Associazione" oppure "Circolo dei Lettori").

L'Associazione utilizzerà nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo APS

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

L'Associazione ha durata illimitata, salvo quanto disposto dall'Art. 17.

La denominazione può essere utilizzata anche in forma abbreviata in tutte le forme grafiche.

Art. 2 Finalità

L'Associazione persegue esclusivamente e senza scopo di lucro finalità di promozione culturale attraverso la diffusione del libro e della lettura tra il pubblico, nazionale ed internazionale.

Per il perseguimento della propria finalità, l'Associazione può:

- a. promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni, *in primis* il Comune di Milano e la Regione Lombardia, l'Associazione BookCity Milano e con personalità del mondo della cultura quali, ad esempio, scrittori, artisti, istituzioni culturali italiane e straniere che possano contribuire, in particolare, allo sviluppo della cultura del libro in tutte le sue forme;

- b. stipulare apposite convenzioni per promuovere la cultura del volontariato, di concerto con le amministrazioni pubbliche, con la scuola e con altri enti del Terzo Settore.

L'attività dell'Associazione si configura nell'ideazione, nella progettazione e nella realizzazione di presentazioni, conferenze, convegni, seminari, laboratori, eventi culturali, festival, mostre, manifestazioni, anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, che diffondano la cultura letteraria e scientifica e in particolare la produzione libraria, sia presso gli specialisti sia presso il grande pubblico, con un'attenzione particolare al mondo giovanile e alle fasce sociali con disagi o disabilità.

L'Associazione si pone l'obiettivo di partecipare, in maniera autonoma, e/o in collaborazione con altri enti e/o istituzioni pubblici e privati, a progetti locali, nazionali e internazionali. Per le sue finalità l'Associazione può usufruire di contributi pubblici e privati, italiani ed europei, finalizzati alla tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio e dell'eredità culturale dei protagonisti (scrittori, editori, giornalisti, critici, ecc.) della scena letteraria nazionale e internazionale.

L'Associazione non ha finalità di lucro e non persegue fini economici.

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti *ex lege* previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale e alle attività istituzionali individuate all'Art. 3 dello Statuto, comunque correlate alle finalità associative.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e istituzionali l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, fatte salve le riserve di legge.

Art. 3 Attività Istituzionali e di Interesse Generale

Il Circolo dei Lettori, per realizzare le proprie finalità di interesse generale come individuate all'Art. 2 dello Statuto, svolgerà le seguenti attività, che ne costituiscono l'oggetto principale:

- organizzazione di eventi relativi al mondo della cultura e precipuamente della lettura, quali, a titolo esemplificativo, presentazioni di libri, convegni, conferenze e incontri;
- promozione e organizzazione di seminari, corsi di formazione, incontri nelle

- scuole e nelle università, manifestazioni, corsi di scrittura e lettura;
- collaborazione, partecipazione o patrocinio a congressi, conferenze, convegni, seminari, mostre, esposizioni ovvero qualsiasi attività organizzata da terzi (a titolo meramente esemplificativo musei, fondazioni, scuole, università, istituzioni private e pubbliche di primaria importanza) avente ad oggetto la diffusione della cultura letteraria che sia affine alle finalità del Circolo dei Lettori;
 - attività di informazione e divulgazione;
 - raccolta di fondi da destinare al finanziamento delle attività istituzionali da tutte le fonti coerenti coi fini statutari, incluse le quote di iscrizione degli associati, donazioni, finanziamenti di enti pubblici, entrate derivanti da attività connesse a quelle istituzionali, legati e lasciti testamentari;
 - altre attività conformi e connesse alle finalità statutarie.

Impregiudicato quanto previsto dal comma precedente, a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'Art. 101, comma 10, del Codice del Terzo Settore, e, comunque, a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, l'Associazione perseguirà, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Art. 5, comma 1, lett. d, Codice del Terzo Settore);
- b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del Codice del Terzo Settore (Art. 5, comma 1, lett. i, Codice del Terzo Settore);
- c. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale (Art. 5, comma 1, lett. k, Codice del Terzo Settore);

Resta in ogni caso esclusa la tutela, diretta o indiretta, di qualsiasi interesse economico degli Associati, anche successivamente a recesso, esclusione o comunque cessazione dal vincolo associativo ovvero scioglimento o estinzione dell'Associazione.

L'Associazione può comunque svolgere qualsiasi attività connessa e/o commerciale in via sussidiaria e/o meramente strumentale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

L'Associazione può, previa delibera favorevole del Consiglio Direttivo, richiedere il patrocinio da parte di enti pubblici.

Titolo II - Aderenti

Art. 4 Fondatori Associati

Sono Fondatori Associati del Circolo dei Lettori coloro ai quali tale qualifica sia attribuita in sede di atto costitutivo ovvero sia stata riconosciuta con voto unanime dal Consiglio Direttivo in funzione del particolare apporto dato alla Associazione, materiale o immateriale che esso sia. La qualifica di Fondatori Associati non apporta alcuna modifica del principio di parità tra gli Associati.

Art. 5 Associati; Ammissione; Adesione e Attività di Volontariato; Perdita della Qualità di Associato; Assicurazione Obbligatoria

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo lucrativo che condividano le finalità dell'Associazione e si impegnano a realizzarle, anche versando l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

La domanda di adesione all'Associazione deve essere rivolta al Consiglio Direttivo e recare l'espressa dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione, l'impegno ad approvarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione, presa con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica, è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati. Il Consiglio Direttivo provvede alla delibera sull'ammissione alla prima riunione utile, salvo che ragioni di necessità od opportunità impongano il rinvio della decisione, e comunque entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, decorso il quale termine la domanda si intende accolta. Il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni dalla delibera di cui al presente comma, comunica al richiedente la propria decisione in merito all'accoglimento o al rigetto della domanda. Il richiedente può, in caso di rigetto, ripresentare la propria domanda al Consiglio Direttivo.

La partecipazione degli Associati è a tempo indeterminato. La qualità di Associato non è trasmissibile per atto tra vivi o *mortis causa*. La partecipazione degli Associati non è in alcun modo collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Gli Associati hanno diritto a prendere parte alle adunanze dell'Assemblea, a ivi esprimere il proprio voto, nonché a partecipare a tutti gli eventi organizzati dal Circolo dei Lettori. L'esercizio del diritto di voto, in casi di minore età dell'associato, sarà attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale dello stesso.

Gli Associati sono tenuti al rispetto del presente Statuto e ad osservarlo secondo i principi di buona fede e correttezza.

Gli Associati si riuniscono una volta l'anno in assemblea per deliberare sul bilancio annuale dell'Associazione, nelle modalità previste dall'Art. 7 ed entro il termine previsto dall'Art. 17.

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato degli Associati o delle persone aderenti agli enti Associati, iscritti in un apposito registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impegnati nell'attività dell'associazione non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati

Il decesso, l'esclusione o il recesso dell'Associato determina lo scioglimento del rapporto associativo tra l'Associato e l'Associazione.

Il recesso da parte di un Associato dovrà essere effettuato mediante raccomandata A/R indirizzata alla sede dell'Associazione ed avrà effetto immediato al momento della ricezione.

L'esclusione di un Associato potrà avvenire a seguito di deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e in conseguenza a gravi violazioni degli obblighi associativi o di svolgimenti di attività incompatibili e gravemente pregiudiziali degli scopi dell'Associazione. La decisione di esclusione del Consiglio Direttivo è insindacabile ed avrà effetto dal momento della comunicazione della delibera all'associato escluso.

I volontari dell'Associazione possono essere assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Titolo III - Organi

Art. 6 Gli organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea
- b) Il Presidente dell'Associazione
- c) Il Consiglio Direttivo
- d) Il Direttore
- e) L'Organo di Controllo e di Revisione legale

Art. 7 L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati.

L'Assemblea in forma ordinaria ha il potere di:

- a. nominare i membri del Consiglio Direttivo, nonché l'Organo di controllo e di Revisione legale
- b. approvare il bilancio consuntivo e preventivo,
- c. approvare i regolamenti interni dell'Associazione;
- d. pronunciarsi su ogni altra questione su cui sia chiamata a deliberare dal Consiglio Direttivo.
- e. ogni altro argomento demandato, per materia, legge o Statuto, alla competenza dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Direttore, previa decisione del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno.

L'Assemblea è convocata a mezzo e-mail contenente la data di convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea stessa. Tale comunicazione è effettuata almeno 10 giorni prima della data prefissata per l'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la maggioranza degli associati, le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. La presenza in Assemblea può avvenire anche da remoto, attraverso i comuni mezzi di comunicazione, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti da remoto.

In caso di seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria potrà deliberare a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea in forma straordinaria, delibera in merito:

- a. alla modifica dello Statuto;
- b. allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

c. alla devoluzione del patrimonio

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli aderenti e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli aderenti presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.

È sempre ammessa la delega ad altro Associato, con un massimo di tre deleghe.

Art. 8 Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica fino alla scadenza dello stesso. Il Presidente dell'Associazione presiede altresì il Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca, dirige, coordina i lavori del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e svolge attività di monitoraggio e garanzia circa la esecuzione delle delibere degli organi sociali, il coordinamento con altre manifestazioni, la coerenza dell'attività con gli scopi istituzionali dell'Associazione. Ne ha, ove investito all'atto della nomina, la rappresentanza legale.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri e rimane in carica 4 (quattro) anni. .

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea. In caso di cessazione di un membro del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono alla sua sostituzione mediante cooptazione. Il membro cooptato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Il primo Consiglio Direttivo in ordine temporale è nominato nell'atto costitutivo.

Al termine del quarto esercizio, il Presidente sottopone all'Assemblea una lista di candidati per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente dell'Associazione, attraverso comunicazione del Direttore, o almeno di due membri del Consiglio Direttivo, previo invito contenente l'ordine del giorno

la data e la sede della riunione, anche a mezzo e-mail, inviato almeno cinque giorni prima della convocazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, salvo diverse previsioni di legge o di statuto.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Direttore, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e da chi sia di volta in volta chiamato a fungere da segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

La partecipazione alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di comunicazione a distanza.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Circolo dei Lettori, per il perseguimento delle finalità di interesse generale di cui all'Art. 2 e per la realizzazione del programma di eventi e attività istituzionali come definite dall'Art. 3.

Art. 10 Il Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo e può essere rinnovato. Il Direttore sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il Direttore è responsabile della gestione ordinaria e dell'organizzazione delle attività istituzionali del Circolo dei Lettori come definite dall'Art. 3..

Il Direttore inoltre redige il programma del Circolo dei Lettori che viene approvato dal Consiglio Direttivo.

Il rapporto fra il Direttore e il Circolo dei Lettori sarà disciplinato da un contratto di lavoro autonomo, in conformità con quanto previsto dall'Art. 5.

Art. 11 L'Organo di Controllo

L'Assemblea può nominare l'Organo di Controllo anche al di fuori dei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di Controllo è monocratico.

L'Organo di Controllo dura in carica cinque anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di Controllo è pure deputato il controllo contabile

Titolo IV - Patrimonio e Bilancio

Art. 12 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote di adesione annuali;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti *ex lege* previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

Art. 13 – Patrimonio, contributi e convenzioni.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota di adesione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

La quota di adesione annuale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le donazioni di non modico valore sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Art. 14 – Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige un bilancio consuntivo di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti *ex lege* previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli aderenti. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 15 – Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 16 Libri Sociali Obbligatori

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Associati;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito.
- il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

Titolo V. Disposizioni Finali

Art. 17 Scioglimento

Oltre che nelle altre ipotesi previste dalla legge, l'Associazione si scioglie quando sono stati raggiunti o divenuti impossibili i fini per i quali è stata costituita.

Allo scioglimento, il Consiglio Direttivo nominerà un liquidatore.

Allo scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Dl. 117/17 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguano le stesse o analoghe finalità dell'Associazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, fermo restando il compenso spettante al Direttore per l'attività svolta nell'anno o porzione di anno in cui si addiende allo scioglimento stesso.

Gli enti di cui al precedente comma saranno individuati dal liquidatore su indicazione del Consiglio Direttivo e del Direttore.

Art. 18 Rappresentanza

La rappresentanza legale e in giudizio del Circolo spetta al Presidente oppure ai soggetti cui sia attribuita dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 Foro Competente

In caso di controversie tra l'Associazione e gli Associati o tra gli Organi dell'Associazione è competente in via esclusiva il Foro di Milano.


Art. 20 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, sono applicabili le disposizioni del codice civile.

Art. 21 Contrasto con l'Atto Costitutivo

In caso di contrasto tra l'Atto Costitutivo e il presente Statuto, quest'ultimo prevale.

MILANO, 01/04/2022



IL PRESIDENTE